

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO <i>Direzione Regionale:</i> TERRITORIO - URBANISTICA <i>Area:</i> PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TERRITORIALE			
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)".				
_____ (DE VITO GIULIANA)      _____ (GIULIANA DE VITO)      _____ (G. DE VITO)      _____ (D. CARINI)      _____ (L. FEGATELLI) L' ESTENSORE      IL RESP. PROCEDIMENTO      IL DIRIGENTE RESPONSABILE      IL DIRETTORE REGIONALE      IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO				
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	ASSESSORATO POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA _____ (Polverini Renata) LA PRESIDENTE			
<b>DI CONCERTO</b>	<i>Dipartimento:</i> _____ IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO      L' ASSESSORE      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO      L' ASSESSORE			
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>				
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b> Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> _____ IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA		
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione <u>14/12/2012 - prot. 620</u>		
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____				
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE		
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ LA PRESIDENTE		

## LA GIUNTA REGIONALE

### Su proposta della Presidente della Regione Lazio

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; in particolare, l’articolo 21, che prevede che *“Entro il 31 dicembre 2012, la Regione procede all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 22”*, e l’articolo 23 bis, che dispone *“Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell’articolo 23, comma 2, fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23, comma 6 e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 2, è sospesa ogni determinazione in ordine alle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che siano in contrasto con le previsioni del PTPR adottato”*;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 28 settembre 2012 di scioglimento del Consiglio stesso;

CONSIDERATA la prossima scadenza dei termini fissati dalla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 per l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con la D.G.R. del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007, modificata ed integrata dalla D.G.R. del Lazio n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul S.O. n. 14 al B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008;

PRESO ATTO dell’impossibilità per il Consiglio regionale di pervenire all’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei termini fissati dalla legge;

CONSIDERATO che a seguito del mancato rispetto del termine di cui all’art. 21, comma primo, L.R. n. 24 del 1998 scatterebbe il regime maggiormente restrittivo previsto dal secondo periodo dello stesso comma 1, a norma del quale decorso inutilmente il termine di cui sopra, *“operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo”*.

RITENUTO opportuno uniformare la previsione dell’articolo 23 bis, della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 a quanto previsto dal Codice che non contempla un termine decadenziale per l’efficacia delle misure di salvaguardia del Piano adottato diverso dal termine di approvazione del Piano stesso;

RITENUTO che si rende necessario ed urgente apportare modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis, della L.R. 6 luglio 1998, n. 24;

VISTA la Relazione di accompagnamento alla proposta di legge;

**VISTO** il testo della proposta di Legge Regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Territorio-Urbanistica, come previsto dall’articolo 65, comma 6, del citato Regolamento Regionale. n. 1/2002, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

**CONSIDERATO** di adottare la proposta di legge regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**All’unanimità**

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa,

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*)”, che consta di un unico articolo e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO).”

## **Art. 1**

*(Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)*

1. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le parole «*Entro il 31 dicembre 2012*» sono sostituite dalle parole «*Entro il 14 febbraio 2014*».
2. All'articolo 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le parole da «*fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23*» a «*in contrasto con le previsioni del PTPR adottato*» sono sostituite dalle seguenti: «*non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs. n. 42 del 2004, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato*».

Copia

## RELAZIONE

**Oggetto: Proposta di modifica degli artt. 21, primo comma, e 23 bis della L.R. 6 luglio 1998, n. 24, Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico – Relazione.**

La L.R. 6 luglio 1998 n. 24 è intervenuta a differenti livelli: ha individuato i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 1 della L. n. 431 del 1985 e le relative modalità di tutela; ha approvato con atto di rango legislativo Piani Territoriali Paesistici (PTP) redatti e adottati dalla Giunta regionale tra il 1985 ed il 1995, ai sensi della L. n. 431 del 1985 e non ancora approvati dal Consiglio regionale, individuando contestualmente: le modalità di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939; i contenuti dei PTP e le procedure per la loro attuazione; le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP.

La stessa L.R. n. 24 del 1998 ha previsto l'approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), determinandone la procedura e i contenuti (art. 21 e segg.). In questo quadro il PTPR è individuato come strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità della legge stessa e l'esigenza di una sua approvazione in tempi certi ha portato alla fissazione, al primo comma dell'art. 21, di un termine perentorio.

Il PTPR è stato adottato con la D.G.R. del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007, poi modificata ed integrata dalla D.G.R. del Lazio n. 1025 del 21 dicembre 2007. Con la pubblicazione degli atti sul S.O. n. 14 al B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008, e presso gli Albi Pretori dei Comuni e delle Province, il PTPR è entrato in vigore il regime di salvaguardia ed è attualmente in corso la fase di valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 23, secondo e terzo comma, L.R. n. 24 del 1998.

Nel determinare la procedura per l'approvazione del PTPR, la L.R. n. 24 del 1998 pone, come già ricordato, differenti scadenze temporali; in particolare l'art. 21 fissa il termine ultimo per l'approvazione del Piano al 31 dicembre 2012, mentre l'art. 23-bis disciplina l'estensione temporale dell'efficacia delle misure di salvaguardia. Le due previsioni della L.R. n. 24 del 1998 delle quali si richiede la modifica, seppur rispondenti ad esigenze differenti, necessitano di essere ricondotte a coerenza con la previsione di un termine unico e congruo rispetto all'effettivo stato di avanzamento dell'*iter* istruttorio, anche in adeguamento al sopravvenuto D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sue successive modificazioni.

Non è possibile, inoltre, ignorare il fatto che le recenti vicende politico-istituzionali e la conclusione anticipata della consiliatura rendono la modifica legislativa delle due previsioni normative che scandiscono temporalmente l'*iter* per l'approvazione del Piano urgente e improcrastinabile, data l'impossibilità di pervenire per il Consiglio regionale attualmente in *prorogatio* ad una legittima approvazione del PTPR nei termini fissati dalla L.R. n. 24 del 1998.

### **a) Modifica art. 21, primo comma, L.R. n. 24 del 1998**

L'art. 21 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 disciplina l'approvazione del PTPR, prevedendo che *«Entro il 31 dicembre 2012, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22»*. Tale termine, che nel testo originario della legge regionale era fissato al 31 dicembre 1999, è stato di anno in anno prorogato onde evitare che scattasse il regime maggiormente restrittivo previsto dal secondo periodo dello stesso comma 1, a norma del quale decorso inutilmente il termine di cui sopra, *«operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo»*.

Visto l'attuale stato di avanzamento dell'*iter* di formazione del PTPR, redatto secondo i contenuti della citata L.R. 6 luglio 1998, n. 24, e considerate le gravi conseguenze che una mancata proroga comporterebbe, si ritiene necessario provvedere a modificare il primo comma dell'art. 21 spostando il summenzionato termine al 14 febbraio 2014.

Come ricordato, nel corso della redazione del PTPR è intervenuto il D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha imposto, tra l'altro, alle Regioni una verifica ed un adeguamento dei piani paesaggistici vigenti entro il 1° maggio del 2008 (termine successivamente portato al 31 dicembre 2009), pena l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.

L'adozione del PTPR ottempera, tra l'altro, agli obblighi previsti dall'art. 156 del D.Lgs. n. 42 del 2004, in ordine alla verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti, in applicazione di principi, criteri e modalità contenuti di cui alla parte III del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (in particolare artt. 143 e ss.).

Va ribadito che il PTPR è stato redatto mediante un procedimento fortemente partecipato; all'attività interna all'Amministrazione regionale si sono affiancati l'accordo preliminare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la presentazione delle osservazioni al Piano, la richiesta di integrazioni, i numerosi incontri con gli Enti locali, nonché i seminari di divulgazione e formazione sui contenuti del PTPR predisposti dalla Regione stessa. Tutto ciò, se da un lato ha reso possibile la redazione di un Piano che fosse quanto più possibile condiviso, dall'altro ha comportato una notevolissima mole di lavoro in capo all'amministrazione ed un conseguente dilatamento dei tempi previsti per l'approvazione.

Il procedimento istruttorio che dovrà condurre all'approvazione del Piano è comunque in fase avanzata, volgendo a conclusione l'esame delle circa 12.000 osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 24 del 1998.

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, l'*iter* dovrebbe concludersi con l'approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale; tale atto appare, come già detto, difficilmente compatibile con l'attuale fase di *prorogatio* degli organi regionali, rendendo pertanto indispensabile una proroga del termine richiamato, così da consentire l'esame e l'approvazione del Piano da parte del nuovo Consiglio nel pieno dei propri poteri.

E' opportuno evidenziare, inoltre, la necessità di rilancio, in questa fase preordinata all'approvazione del Piano, dell'attività di elaborazione congiunta con il Ministero per i Beni Artistici e le Attività Culturali, finalizzata alla validazione della ricognizione dei vincoli effettuata, alla condivisione dei criteri di controdeduzione alle osservazioni, nonché all'accordo circa i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale. In tale ottica l'Amministrazione regionale ha avviato, nel mese di gennaio 2011, una serie di incontri di natura tecnica con i rappresentanti degli Uffici ministeriali competenti in materia di pianificazione paesaggistica. Il termine attualmente previsto dall'art. 21, primo comma, L.R. n. 24 del 1998 non consente di pervenire alla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 143, secondo comma, Codice (e divenuto obbligatorio a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 63 del 2008).

## **b) Modifica articolo 23-bis L.R. n. 24 del 1998**

L'articolo 23 *bis* della L.R. n. 24 del 1998, recante *Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR*, prevede che «1. Dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23, comma 2, fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23, comma 6 e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è sospesa ogni determinazione in ordine alle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che siano in contrasto con le previsioni del PTPR adottato».

Successivamente all'entrata in vigore della citata L.R. n. 24 del 1998, e nelle more della redazione del PTPR, è intervenuta la revisione del Titolo V della Costituzione che ha modificato il riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni; nel mutato quadro

costituzionale la materia paesaggio rientra, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006), nella competenza esclusiva statale, esercitata con il D.Lgs. n. 42 del 2004.

Il citato art. 23 bis è stato introdotto dalla L.R. n. 32 del 2002, mutuando un principio urbanistico, risultava coerente con il sopravvenuto Codice, che all'art. 144 prevedeva che *«le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso»*. Con le modifiche al Codice introdotte dal D.Lgs. n. 63 del 2008, l'art. 144, comma 1, il secondo periodo è stato sostituito dalla previsione per cui: *«A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione»*, ed è stato contestualmente riformulato l'art. 143, che al nuovo comma 9, recita: *«A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici»*. Pertanto, la prescrizione di misure di salvaguardia a far data dall'adozione del Piano paesaggistico sembra essere esclusa dall'ambito di competenza regionale, essendo espressamente disciplinata dalla fonte statale, la quale, come detto, non prevede un termine di decadenza per l'efficacia delle misure di salvaguardia.

Nell'ambito del mutato quadro normativo, il citato art. 23 bis della L.R. n. 24 del 1998 pone problemi sia di legittimità – o quanto meno di coordinamento con la legge nazionale – che di opportunità; tali problematiche (per un'analisi delle quali si rinvia all'atto del 30.10.2012 prot. n. 468006) inducono a ritenere opportuno un intervento di modifica della disposizione sopra richiamata uniformando la disposizione regionale a quanto previsto dal Codice che non contempla alcun termine decadenziale per l'efficacia delle misure di salvaguardia.